



Comune di Piacenza

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con delibera C.C. n. 19 del 31 /03 /2017

Normativa di riferimento:

- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 – Regolamento Polizia Mortuaria
- D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 – Ordinamento dello Stato Civile
- Legge n. 130 del 30.3.2001 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- L.R. n. 19 del 29.7.2004
- Circolare Ministero dell'Interno n. 37 del 01.09.2004
- Direttiva Regione Emilia Romagna n. 10 del 10.01.2005
- Regolamento Regionale approvato con delibera di G.R. n. 687 del 22.05.2006
- Determinazione Regione Emilia Romagna n 4155 del 30.03.2012
- Determinazione Regione Emilia Romagna n 18104 del 15.11.2016

Indice generale

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Competenze.....	5
Art. 3 - Cimiteri Comunali.....	5
Art. 4 - Piano Regolatore Cimiteriale	6
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
TITOLO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	6
Art. 6 - Feretri	6
Art. 7 - Definizione di trasporto funebre	7
Art. 8 - Trasporti funebri di competenza del Comune.....	7
Art. 9 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi.....	8
Art. 10 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	8
Art. 11 - Orario dei trasporti funebri e dei funerali	8
Art. 12 - Autorizzazione al trasporto funebre.....	9
Art. 13 - Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero	10
Art. 14 - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione di cadaveri.....	10
Art. 15 - Corrispettivo per autorizzazione al trasporto.....	10
Art. 16 - Vigilanza e controllo	11
TITOLO III: Custodia e gestione dei cimiteri	11
Art. 17 - Servizio di custodia	11
Art. 18 - Operazioni cimiteriali e attività amministrative	11
Art. 19 - Registro delle sepolture	12
Art. 20 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	13
Art. 21 - Anagrafe e catasto cimiteriale	13
Art. 22 - Scadenziario delle concessioni.....	13
Art. 23 - Ammissione nelle strutture cimiteriali	14
TITOLO IV – SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI.....	14
Art. 24 - Tipologie di sepoltura	14
Art. 25 – Inumazione.....	14
Art. 26 – Tumulazione.....	15
Art. 27 - Tumulazioni provvisorie	15
Art. 28 – Cremazione.....	16
Art. 29 - Dispersione ceneri	16
Art. 30 - Affidamento delle ceneri.....	17
Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri	18
Art. 32 - Definizione di congiunti	18
TITOLO V – OPERAZIONI CIMITERIALI.....	19
Art. 33 - Riserva di competenza	19
Art. 34 - Esumazioni	19
Art. 35 – Estumulazioni.....	19
Art. 36- Sepolture in scadenza.....	20
Art. 37 - Operazioni di disseppellimento	20
Art. 38 - Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti per traslazione.....	21
Art. 39 - Operazioni cimiteriali gratuite.....	21
Art. 40 - Orario di apertura dei Cimiteri e degli Uffici.....	21

Art. 41 - Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale.....	21
Art. 42 - Manutenzione degli impianti cimiteriali.....	22
Art. 43 - Servizio di luci votive.....	22
Art. 44 - Disciplina dell'ingresso nei Cimiteri.....	23
Art. 45 - Divieti di atti e comportamenti.....	24
Art. 46 - Cerimonie e riti religiosi.....	24
TITOLO VI: Concessioni Cimiteriali	25
Art. 47 - Sepulture private.....	25
Art. 48 - Diritto d'uso nelle sepolture private.....	25
Art. 49 - Modalità di assegnazione delle concessioni.....	26
Art. 50 - Concessione per sepoltura privata individuale.....	27
Art. 51 - Concessione di permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e comunità.....	28
Art. 52 - Durata delle concessioni.....	28
Art. 53 - Subentro nella titolarità di una concessione.....	28
Art. 54 - Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi.....	29
Art. 55 - Decadenza di concessione cimiteriale.....	29
Art. 56 - Revoca di concessione cimiteriale.....	31
Art. 57 - Estinzione di concessione cimiteriale.....	31
Art. 58- Progettazione e costruzione di sepolture private.....	32
Art. 59 - Manutenzione di sepolture private.....	32
Titolo VII: Ornamentazione delle tombe.....	33
Art. 60 – Ornamentazione di tombe in campo di inumazione.....	33
Art. 61 - Ornamentazione di loculi in colombaro o cappella comunale.....	34
Art. 62 - Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia.....	34
Art. 63 - Commissione Cimiteriale Comunale.....	35
Art.64 - Ornamentazione delle sepolture di minori.....	36
TITOLO VIII: Ditte private e Imprese di pompe funebri.....	36
Art. 65 - Autorizzazioni per lavori di imprese private.....	36
Art. 66 - Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati.....	36
Art. 67 - Sospensione dei lavori privati.....	37
Art. 68 - Vigilanza su lavori privati.....	37
Art. 69 - Funzioni delle imprese di pompe funebri.....	37
Art. 70 - Imprese di pompe funebri: divieti.....	38
Titolo IX: Disposizioni varie, transitorie e finali.....	38
Art. 71 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	38
Art. 72 - Responsabilità all'interno dei Cimiteri.....	39
Art. 73 - Sanzioni.....	39
Art. 74 - Cautele.....	40
Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali.....	40
Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	41
Art. 77 - Concessioni pregresse.....	41
Art. 78 - Atti a disposizione del pubblico.....	41
Art. 79 - Abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.....	41
Art. 80 - Disposizioni transitorie e finali.....	41

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e della disciplina regionale di riferimento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, connessi con la cessazione della vita dei cittadini e dunque le attività di polizia mortuaria, dei trasporti funebri, di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e custodia dei Cimiteri, di luci votive, di concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture, di lavori privati nei cimiteri, delle imprese di pompe funebri. Ciò per gli aspetti non considerati o espressamente rinviati alla competenza del Comune dalla succitata normativa.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrate con le eventuali modifiche che intervengano nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si richiamano.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali nel rispetto degli artt. 107 ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dell'art. 4 del D.Lgs. 30-03-2011 n. 165 e successive modificazioni.

Art. 3 - Cimiteri Comunali

1. I Cimiteri soggetti all'applicazione del presente regolamento sono quelli esistenti e precisamente:
 - il Cimitero Urbano – Via Caorsana 26, dove hanno sede gli Uffici Cimiteriali ed i locali adibiti a camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, sala autoptica;
 - il Cimitero di Sant'Antonio - str. al Molinetto;
 - il Cimitero di San Lazzaro - str. Dell'Anselma;
 - il Cimitero di Pittolo - via Carboni;
 - il Cimitero di San Bonico - via Podestà;
 - il Cimitero di Mucinasso - str. Farnesiana;
 - il Cimitero di Ivaccari - str. Ivaccari;
 - il Cimitero di Borghetto - via Rusca;
 - il Cimitero di Le Mose – str. al Monastero a Le Mose;
 - il Cimitero di Roncaglia - str. alla Chiesa di Roncaglia;
 - il Cimitero di Mortizza - str. Sparavera;nonché quelli di eventuale futura edificazione.

Art. 4 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle previsioni di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge, o specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
 - b) l'inumazione dei cadaveri di defunti residenti nel Comune di Piacenza, indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione, come individuato nel Regolamento regionale vigente, per i resti mortali o i resti ossei di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) i trasporti di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro quindici giorni dal decesso
5. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.
6. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento di apposite tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale in conformità alla disciplina generale delle tariffe, approvata dal Consiglio Comunale.

TITOLO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30, 75, 77 del DPR n. 285/90 e all'art. 10 L.R. 27-07-2004 n. 19 e

relativa disciplina regionale di attuazione ed esecuzione.

2. Il cadavere è collocato nella cassa rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola.
3. La chiusura del feretro è effettuata con attestazione dell' identità del defunto e apposizione dei sigilli, dagli addetti al trasporto che ne attestano la regolare esecuzione così come l'osservanza delle norme previste per il trasporto.
4. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e verniciato con prodotti ecologici; inoltre sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.

Art. 7 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di salma o di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Costituisce inoltre trasporto di cadavere, a bara aperta, il trasferimento verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, qualora l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo avvenga dopo l'esecuzione del tanatogramma, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 Km all'interno della Regione Emilia-Romagna e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale disciplinato dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria, dalle altre norme vigenti in materia nonché dal presente Regolamento.

Art. 8 - Trasporti funebri di competenza del Comune

1. Sono effettuati dal Comune, anche tramite soggetto gestore, i trasporti di:
 - a) salme e cadaveri destinati all'Obitorio del cimitero, nei casi individuati dagli artt. 12 e 13 del DPR n. 285/1990, nonché su richiesta degli aventi titolo;
 - b) salme e cadaveri in custodia all'Obitorio del cimitero, su indicazioni dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'A.U.S.L., verso altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e successivo ritorno all'Obitorio del cimitero;
 - c) resti mortali trasferiti tra i cimiteri comunali;
 - d) cadaveri destinati a scopi di studio e ricerca.

Nei casi suddetti, ad eccezione della lett. b), il servizio può essere assoggettato a contribuzione a carico dei familiari o di chi richiede il trasporto.

2. Sono inoltre a carico del Comune ed effettuati dai medesimi servizi funerari, anche tramite soggetto gestore, i trasporti di cadaveri di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, in modo da garantire

comunque il decoro e il rispetto delle volontà del defunto.

Art. 9 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi

1. Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3, 1° comma lett. b) del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003, deve avvenire, previa apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, dentro specifici contenitori mediante carro chiuso, tale da garantire un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario.
2. La modalità di trasporto di cui al comma 1. si applica pure, previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, ai trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2 del D.P.R. n° 285/90 e delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003.
3. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'AUSL competente per territorio.

Art. 10 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da chiunque purché in possesso di apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

Art. 11 - Orario dei trasporti funebri e dei funerali

1. Il Sindaco disciplina, le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi.
2. La richiesta del trasporto funebre, indicante giorno, ora e destinazione dello stesso, è presentata da un familiare del defunto o da un'Impresa di Onoranze Funebri incaricata al centro unico di prenotazione dei funerali, attivo presso gli appositi uffici del gestore dei servizi cimiteriali ubicato al Cimitero Urbano. Lo svolgimento dei funerali avviene nelle fasce orarie allo scopo prestabilite. I richiedenti, comprese le Imprese di Onoranze Funebri, effettueranno opzione di scelta indicando la fascia oraria preferita tra quelle disponibili, nel rispetto di quanto previsto nella disposizione specifica.
3. E' sempre consentito, con apposito attestato medico e secondo le modalità previste dalla normativa regionale, il trasporto di salma, per l'osservazione presso:
 - l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
 - il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

- le apposite strutture adibite al commiato.

E' altresì consentito il trasporto di cadavere a bara aperta in abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria, previo l'invio al Comune di autodichiarazione da parte dell'impresa di onoranze funebri in cui dichiara che detto trasporto è conforme alla normativa vigente ed in particolare:

- che il trasporto è portato a termine entro le 24 ore dal decesso e viene effettuato con contenitore impermeabile non sigillato e per una distanza non superiore ai 300 km nell'ambito della Regione Emilia Romagna;

- che è in possesso del certificato del medico necroscopo da cui risulta che è stato effettuato il tanatogramma;

- che è in possesso del modulo sottoscritto da un familiare richiedente il trasporto e compilato anche dal medico curante, per la parte di competenza (esclusione dell'ipotesi di reato e dichiarazione che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica).

Tale autodichiarazione, corredata di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa regionale deve essere inviata via fax, o con modalità analoghe, al competente Ufficio Comunale. L'autorizzazione verrà rilasciata, dal Comune, di norma preventivamente al trasporto e comunque nel primo giorno successivo utile.

Art. 12 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di salma è rilasciata dal Comune all'Impresa in possesso dei requisiti previsti incaricata dai familiari del defunto.
2. Il possesso dei necessari requisiti da parte delle Imprese occasionalmente interessate, che per tale motivo, non reiterando il servizio, non potessero altrimenti dichiararlo a priori, potrà essere comprovato avvalendosi della facoltà di autocertificazione secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 recante norme in materia di documentazione amministrativa.
3. Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto degli orari ivi indicati.
4. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile, nonché dal documento attestante l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli mediante ceralacca e timbro riportante il nome del Comune che autorizza l'esercente l'attività funebre e il numero identificativo dell'autorizzazione; l'osservanza delle norme previste per il trasporto, a norma dell'art. 10, comma 8, L. R. n. 19/2004.
5. L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta, nei casi previsti dalla Determinazione Regione Emilia Romagna n. 4155 del 30.03.2012, è rilasciata, a seguito di domanda degli interessati, sulla base dell'accertamento della morte da parte del medico necroscopo dopo l'esecuzione del tanatogramma.
6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Servizio competente del Comune di partenza.
7. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle

seguenti fattispecie:

- a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
- b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;
- c) il trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.

A norma dell'art. 10 della L.R. n. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990.

Art. 13 - Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero

1. Il nulla osta all'ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero è rilasciato dal Comune, in base ai criteri di accoglimento nei cimiteri cittadini, all'autorità Consolare italiana all'estero, previa informazione al Ministero degli Esteri.

Art. 14 - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione di cadaveri

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'extradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del DPR n. 285/1990 compete al servizio del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del Comune di partenza per i cadaveri derivanti da pregressa sepoltura. Il certificato, di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) del DPR n. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art. 10, comma 9, L.R. n. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.
2. La richiesta di autorizzazione all'extradizione di cui al comma precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.
3. L'autorizzazione all'extradizione di urna cineraria è rilasciata dal comune di decesso, ovvero dal comune di partenza per le urne cinerarie già conservate presso il cimitero o conservate in affidamento personale.

Art. 15 - Corrispettivo per autorizzazione al trasporto

1. Per ogni pratica di trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o diretto ad altro Comune o altro Stato, è dovuto all'Amministrazione Comunale un corrispettivo, nella misura stabilita dal Comune.
2. Il suddetto corrispettivo non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria o nel caso in cui i Comuni di decesso assumano l'onere della custodia delle salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio del Comune di Piacenza tramite apposito accordo per l'utilizzo dei predetti locali.

3. Il suddetto corrispettivo non è neppure dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e resti mortali.
4. Sono esenti da qualsiasi corrispettivo i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.
5. Tale corrispettivo è dovuto da chi richiede ed ottiene l'autorizzazione ed il relativo versamento va comprovato all'atto del ritiro della medesima.

Art. 16 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto funebre, effettuati nell'ambito del territorio comunale da imprese autorizzate a norma di legge, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, avvalendosi dell'AUSL territorialmente competente per i profili igienico-sanitari.
2. Il Comune può sospendere l'esercizio dell'attività qualora siano rilevate, in più occasioni, violazioni alla disciplina in materia di trasporto funebre, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.

TITOLO III: Custodia e gestione dei cimiteri

Art. 17 - Servizio di custodia

1. In ogni Cimitero è assicurato il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni e delle attività amministrative di cui agli artt. 52 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, più precisamente elencate nell'art. 18 del presente regolamento.
2. Ogni operazione compiuta all'interno dei Cimiteri relativa a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, è riservata esclusivamente al personale del soggetto gestore dei servizi cimiteriali, a ciò espressamente incaricato e deve risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria succitato.

Art. 18 - Operazioni cimiteriali e attività amministrative

1. Spetta al Comune, anche tramite soggetto gestore, lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione dei Cimiteri fra cui, a titolo esemplificativo, sono ricomprese le seguenti attività:
 - operazioni cimiteriali in senso stretto quali:
 - a) inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni con apertura e chiusura di botole, costruzione e abbattimento dei muri di tamponamento dei loculi in avelli comunali o colombari;
 - b) operazioni connesse con l'uso dei locali speciali (camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, sala autoptica);

c) delimitazione dei campi di sepoltura, predisposizione degli scavi, sistemazione degli inerti residui;

- altre operazioni quali:

a) la pulizia dei locali, delle aree e delle strutture ad accesso libero;

b) lo sgombero della neve dalle aree pubbliche interne e di pertinenza cimiteriale;

c) la manutenzione e la cura del verde pubblico;

d) la gestione dell'impianto delle luci votive;

e) lo smaltimento appropriato dei rifiuti non classificati come speciali e di quelli classificati speciali riguardanti l'attività di esumazione ed estumulazione;

f) la manutenzione degli edifici, degli impianti e delle aree ad accesso libero;

- attività di vigilanza e controllo consistente:

a) nell'apertura e chiusura dei cimiteri, anche con sistemi automatici telecomandati;

b) nel controllo sugli ingressi e all'interno dei Cimiteri sui visitatori e sulle imprese private autorizzate all'esecuzione di lavori;

c) nel controllo dello stato di conservazione sia dei beni pubblici che di quelli privati a tutela della pubblica incolumità;

d) nel controllo della conformità delle opere realizzate dai privati rispetto ai progetti approvati;

- attività amministrative connesse al settore.

Art. 19 - Registro delle sepolture

1. Presso il Comune, che si avvale anche del soggetto gestore, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri Comunali.
3. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali.
4. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o concessa in uso, singola o familiare, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento, corrispondente al numero della lastrina posta sul feretro;
 - c) l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini della comunicazione;

- e) gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
6. Il registro delle sepolture è tenuto con modalità informatiche. Annualmente, copia su supporto informatico, è depositata presso l'archivio comunale.

Art. 20 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il soggetto gestore, è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 10.09.1990, n.285, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine rigorosamente cronologico.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero progressivo dell'autorizzazione al seppellimento di ciascuna salma coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto, ai sensi dell'art. 75 o dell'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all'aggiornamento del Registro delle sepolture di cui all'art. 19.
4. Il registro delle operazioni cimiteriali è tenuto con modalità informatiche. Annualmente, copia su supporto informatico, è depositata presso l'archivio comunale.

Art. 21 - Anagrafe e catasto cimiteriale

1. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, sulla scorta del Registro di cui all'art. 20, tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono depositate, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
2. Nell'anagrafe devono essere riportate:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui al comma 2 dell'articolo 20.
3. Il catasto cimiteriale è organizzato per singolo Cimitero e contiene la descrizione sistematica di tutti i luoghi di sepoltura individuati mediante le indicazioni topografiche alfanumeriche necessarie nonché le generalità delle salme e dei resti ivi collocati. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, provvede al costante aggiornamento del catasto stesso.
4. Il registro dell'anagrafe cimiteriale e del catasto cimiteriale sono tenuti con modalità informatiche. Annualmente, copia su supporto informatico, è depositata presso l'archivio comunale.

Art. 22 - Scadenario delle concessioni

1. Lo scadenario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o

di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, fatto salvo l'esercizio del diritto di rinnovo.

2. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, è tenuto a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
3. Lo scadenziario delle concessioni è tenuto avvalendosi di mezzi informatici.

Art. 23 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Nei Cimiteri comunali sono accolti, salvo che sia richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di razza o di religione, per ricevere adeguata sepoltura, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le ceneri delle persone concessionarie o aventi diritto nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Nei casi non previsti al comma 1 e al comma 2 l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, nonché soggetta al pagamento di una apposita tariffa.
4. Sono altresì accolte le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3 del DPR n. 254/2003 nonché i prodotti del concepimento, secondo le indicazioni stabilite dall'art. 7 del DPR n. 285/1990.
5. L'ammissione di salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal competente servizio comunale, dall'Autorità Giudiziaria, dal Medico necroscopo ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto.
6. E' inoltre consentita l'ammissione, a richiesta dei familiari, nel rispetto della normativa vigente.
7. Nel deposito di osservazione e nell'obitorio è vietato l'ingresso di persone estranee ed anche dei familiari, salvo i casi previsti dalle norme di accesso.

TITOLO IV – SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

Art. 24 - Tipologie di sepoltura

1. Le sepolture si distinguono in inumazioni e tumulazioni.

Art. 25 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le inumazioni di cadaveri, resti mortali in campo comune di durata

pari al turno ordinario di inumazione, come individuato nel DPR 285/1990;

- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore al turno ordinario di inumazione, come individuato dal DPR 285/1990 effettuate in aree in concessione.

Art. 26 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo V “Concessioni cimiteriali” del presente regolamento.
 3. Ogni sepoltura di nuova edificazione a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.
 4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90 nonché all'art. 2 del regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4 .

Art. 27 - Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può provvisoriamente essere deposto in apposito loculo in avello comunale, previo pagamento del canone stabilito in tariffa per ogni anno o frazione di anno.
 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato dai competenti Organi Comunali.
 3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
 4. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese sono computate come un mese intero.
 5. Nell'eventualità di tumulazione definitiva anticipata rispetto alla scadenza della concessione provvisoria, non scatterà alcun diritto di rimborso.
 6. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia provveduto alla

estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, anche tramite il soggetto gestore, previa diffida, provvede a tumulare il feretro in avello comunale.

7. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 28 – Cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dal competente Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, in base alla normativa vigente.
2. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento. E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) della legge n. 130/2001 e delle ulteriori disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia o, in caso di loro irreperibilità, previo specifico avviso. L'avviso dovrà essere affisso per lo stesso periodo agli ingressi ed all'albo cimiteriale di ogni cimitero.
3. Alle spese per la cremazione e per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al cimitero provvede la famiglia del defunto. Sono fatti salvi i casi di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. Compiuta la cremazione, le ceneri vengono:
 - a) raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemate a richiesta in apposite cellette, o tumulata in altra sepoltura privata, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché ne sia possibile la decorosa collocazione;
 - b) conferite nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate agli aventi titolo su richiesta dei medesimi e previa autorizzazione comunale per la dispersione o conservazione in luoghi diversi.

Art. 29 - Dispersione ceneri

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R. n.19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.
2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piacenza autorizza la dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio regionale nei seguenti casi:
 - a) deceduti nel territorio del Comune di Piacenza;
 - b) deceduti fuori dal territorio regionale purchè residenti nel Comune di Piacenza al momento del decesso;
 - c) ceneri di defunti già sepolti nei cimiteri comunali.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

I luoghi individuabili per la dispersione delle ceneri sono:

- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- in natura, lontano da manufatti;

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30-04-1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata della stessa. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dai congiunti. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata.

4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, figli, altri familiari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano l'attività funebre.

Art. 30 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla legge n. 130/2001, alla L.R. n. 19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

Il competente Servizio del Comune di Piacenza autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale.

Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di affidare le proprie ceneri.

Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dai congiunti.

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario .

L'affidamento ha luogo rispettando le seguenti prescrizioni:

- l'urna, debitamente sigillata, deve riportare i dati identificativi del defunto;
 - l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà e condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa;
 - l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
 - l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune;
 - il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, occorre una nuova autorizzazione per l'affidamento nonché per il trasporto delle ceneri.
4. Venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna è riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.
5. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente in materia di polizia mortuaria anche con l'ausilio di strumenti informatici, con le seguenti indicazioni:
- dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
 - indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data, in caso di variazioni;
 - data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.
6. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione.

Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria nei Cimiteri comunali deve essere autorizzata dal competente Servizio comunale, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 32 - Definizione di congiunti

1. Ai fini degli articoli 29 e 30 del presente regolamento, per congiunti si intendono:
- il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
 - in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile (in caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi).

TITOLO V – OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 33 - Riserva di competenza

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente titolo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, tramite il soggetto gestore.

Art. 34 - Esumazioni

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali volte al dissotterramento di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati e si suddividono in:
 - a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione come individuato nel Regolamento regionale n. 4/2006 per le inumazioni in campo comune, ed a scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;
 - b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte o dell'autorità giudiziaria prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).
2. Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal Comune con propria ordinanza; è compito del Comune, anche tramite il soggetto gestore, stendere annualmente i tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno seguente.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato, con congruo anticipo, con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e con comunicazione individuale secondo le modalità di cui al successivo art. 36.
4. L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa di norma solo alle condizioni previste dall'art. 84, lettera a) del DPR 285/90 e art. 12 Legge Regionale 19/2004; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui rimane valido quanto previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo del DPR 285/90.
5. I resti risultanti dall'azione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non siano dissenzienti il coniuge o in sua mancanza i parenti più prossimi.
6. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle esumazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo massimo di 30 giorni, anche tramite il soggetto gestore, alla scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune.

Art. 35 – Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali volte alla rimozione di

cadaveri o resti mortali dall'apposito manufatto dove erano tumulati e si suddividono in:

- a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.

Art. 36- Sepolture in scadenza

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, comunica, se possibile, ad almeno uno dei familiari del defunto la scadenza della sepoltura in campo di inumazione e di quelle in concessione a privati (loculi in colombaro o in avello comunale, aree o tombe a più posti). Il gestore deve ritenersi dispensato da tale obbligo solo dopo avere esaurito e documentato, con esito negativo, le possibili ricerche di familiari viventi attraverso gli archivi anagrafici dei Comuni competenti.
2. Nell'apposita bacheca, presso ogni Cimitero, è comunque esposto l'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo. Inoltre sulle sepolture stesse viene collocato, con almeno 60 giorni di anticipo, un sintetico avviso della data di scadenza con l'invito a presentarsi presso gli uffici del cimitero. L'avviso posto sulla sepoltura viene immediatamente rimosso alla richiesta di rinnovo della concessione.
3. Relativamente alle sepolture in campo di inumazione, il Comune, anche tramite il gestore, comunica ai familiari del defunto il giorno e l'ora dell'esumazione. Scaduto il termine dell'inumazione, se il privato non provvede entro il giorno precedente a quello fissato per l'esumazione ad indicare altra sistemazione dei resti dandone comunicazione scritta agli Uffici Cimiteriali, questi dispongono la raccolta dei resti della salma e la loro sistemazione in contenitori e in luoghi idonei ad accoglierli sino a quando siano trascorse due ricorrenze dei defunti. Trascorso tale ulteriore periodo, gli Uffici Cimiteriali ne dispongono la sistemazione in ossario comune ovvero dispongono la cremazione del resto mortale ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario comune.
4. Relativamente alle sepolture in concessione a privati, il concessionario o i suoi eredi devono comunicare per iscritto, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o destinare la salma o i resti mortali o le ceneri ad altra sepoltura privata. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, gli Uffici Cimiteriali, decorso tale termine, dispongono la raccolta dei resti e la loro sistemazione in contenitori e in luoghi idonei ad accoglierli sino a quando siano trascorse due ricorrenze dei defunti. Trascorso tale ulteriore periodo, gli Uffici Cimiteriali ne dispongono la sistemazione in ossario comune; se la salma non risulti mineralizzata ne dispongono l'inumazione ovvero la cremazione ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario comune

Art. 37 - Operazioni di disseppellimento

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:

- a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento (sopra, sotto, a lato) di salme di coniugi, conviventi o parenti entro il 2° grado;
- b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici;
- c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;
- d) trasporto in Cimitero di altro Comune;
- e) cremazione della salma dissepolta.

Art. 38 - Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti per traslazione

1. Qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni, estumulazioni o altre attività di disseppellimento per traslazioni, gli aventi diritto possono darne avviso al gestore dei servizi cimiteriali, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.
3. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non reclamati all'atto della operazione dagli aventi titolo, vengono lasciati sul resto mortale o collocati nel contenitore per resti ossei, e seguono le vicende del defunto.

Art. 39 - Operazioni cimiteriali gratuite

1. Le operazioni cimiteriali sono gratuite nei casi previsti per legge.
2. Sono inoltre gratuite le esumazioni e le estumulazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.

Art. 40 - Orario di apertura dei Cimiteri e degli Uffici

1. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
 - a) l'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
 - b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
 - c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
 - d) i riti funebri.

Art. 41 - Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale

1. Il gestore dei Servizi Cimiteriali assicura la pulizia di tutte le aree, spazi e locali aperti al pubblico, con la sola esclusione dei luoghi di sepoltura privati.
2. Garantisce inoltre tempestivi interventi per lo sgombero della neve dalle aree interne e di pertinenza cimiteriale e per il ripristino della tutela della pubblica incolumità e dell'accessibilità dell'utenza in seguito ad eventi calamitosi, naturali o

strutturali.

3. Il medesimo provvede pure alla manutenzione e cura delle aree verdi e delle alberature pubbliche, comprese quelle esterne su area di pertinenza cimiteriale.

Art. 42 - Manutenzione degli impianti cimiteriali

1. Salvo differente previsione contrattuale in caso di gestione diversa da quella diretta, spetta al Comune la manutenzione degli impianti cimiteriali intesi come il complesso degli edifici, delle strutture e delle strumentazioni cimiteriali comunali quali i muri di cinta, i viali di accesso interni ed esterni, i parcheggi, gli acquedotti, le linee elettriche, le fognature, i montafereetri, le scale per il pubblico, i carrelli.
2. Gli interventi di manutenzione concernenti la sala autoptica, la sala osservazione e la camera mortuaria sono svolti tenuto conto del parere dell'A.U.S.L. per quanto concerne gli aspetti sanitari.

Art. 43 - Servizio di luci votive

1. Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, edicole, colombari, cellette, ecc. è consentito, previa autorizzazione, apporre lampade votive elettriche.
2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è riservato al Comune con diritto di esclusività, anche tramite soggetto gestore.
3. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
4. Il Comune provvede, altresì, alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
5. Ai servizi di manutenzione di cui al comma precedente, fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione.

La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa a portalampada e lampadina restano a carico del Comune.

Parimenti i lavori per l'attivazione delle luci votive di tombe, edicole, ecc. vengono eseguiti dal Comune, anche tramite soggetto gestore, mediante prolungamento del cavo elettrico fino alla fornitura della corrente (pozzetto o scatola di derivazione) con esclusione di ogni ulteriore operazione. Pertanto, l'eventuale foratura del chiusino marmoreo o del muretto interno, così come la fornitura di sostegni, o altri accessori, resta a totale carico e cura del richiedente.

6. Nell'esecuzione dei lavori per l'allacciamento il Comune non risponderà, per le opere eseguite con la normale diligenza, di eventuali danni alle opere esistenti.

7. L'allaccio all'impianto di illuminazione elettrica votiva e l'erogazione del servizio sono subordinati al pagamento delle apposite tariffe stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.
8. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento presentata al soggetto gestore, mediante apposito modulo. I contenuti che devono essere specificati nella domanda di adesione sono approvati dal Dirigente competente.
9. Nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento si intende comunque come effettuata dall'interessato, lasciando il Comune o il soggetto gestore estraneo a qualsiasi controversia al riguardo.
10. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
11. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
12. Il soggetto gestore, avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.
13. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi di sorta.

Art. 44 - Disciplina dell'ingresso nei Cimiteri

1. Nei Cimiteri si entra a piedi o mediante mezzi idonei a colmare deficit di deambulazione (ad esempio carrozzelle e passeggini) salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4 e 5.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, se non accompagnati da un adulto;
 - b) a persone munite di contenitori utilizzabili per il possibile asporto di oggetti cimiteriali, se non autorizzate dal personale addetto;
 - c) a persone il cui comportamento e le condizioni esteriori siano in contrasto con la sacralità del luogo;
 - d) a persone dedite alla questua;
 - e) a persone che intendano svolgere una qualunque attività commerciale.
3. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, può autorizzare l'ingresso di visitatori a bordo di veicoli, per motivi di salute, età o altra natura, fissandone le modalità di ingresso e di sosta all'interno. Il permesso di cui sopra, di durata anche superiore ad un giorno, può essere subordinato alla presentazione di specifica documentazione
4. I veicoli ammessi all'interno debbono obbligatoriamente sostare sul viale principale del campo, seguire rigorosamente il percorso eventualmente indicato nella autorizzazione e sono soggetti alle norme del vigente Codice della Strada; gli stessi sono comunque tenuti a procedere a velocità non superiore a 10 Km. Orari.

5. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, potrà revocare qualsiasi permesso nel caso in cui i Cimiteri si dotassero di mezzi per il trasporto di persone impossibilitate a camminare o comunque bisognose di essere trasportate. Potrà altresì sospendere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3 in occasione di particolari cerimonie civili o religiose, limitatamente ai reparti o zone cimiteriali interessate dalle stesse.

Art. 45 - Divieti di atti e comportamenti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con la sacralità del luogo e precisamente:

- a) tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce, eseguire cerimonie che, non rientrando nella consuetudine, non siano state preventivamente autorizzate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 46, comma 2; entrare e circolare con biciclette o veicoli non autorizzati;
- b) introdurre oggetti irriverenti, non rituali o comunque estranei al culto dei defunti;
- c) collocare o rimuovere da tombe altrui, fiori, piantine, vasi, ornamenti, lapidi, fatta salva apposita autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- d) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) calpestare aiuole o danneggiare alberi;
- f) sedere sui tumuli o sui monumenti;
- g) imbrattare lapidi o muri;
- h) esercitare qualsiasi forma di pubblicità;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- j) eseguire lavori di qualsiasi natura sulle tombe senza le preventive autorizzazioni;
- k) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
- l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui;
- m) introdurre animali non provvisti di adeguati strumenti di custodia, che possono imbrattare l'ambiente o disturbare la quiete tipica del luogo.

I predetti divieti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'area a regime demaniale esterna al Cimitero, salvo debita autorizzazione.

2. Chiunque, all'interno dei Cimiteri o nelle predette aree, tenga un contegno scorretto o irrispettoso verso il culto dei morti, deve essere immediatamente allontanato e diffidato dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, denunciato alle autorità competenti.

3. Il gestore si occupa di garantire il rispetto del divieto di accesso al cimitero al di fuori dell'orario di ingresso. A tal fine può disporre anche di accordi con istituti di vigilanza e/o prevedere la collocazione di impianti di video sorveglianza.

Art. 46 - Cerimonie e riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero é permesso lo svolgimento sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, di cerimonie e celebrazioni commemorative, di riti religiosi, delle confessioni non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
 2. L'organizzazione delle cerimonie e dei riti religiosi è a carico dei richiedenti, previa autorizzazione del Comune, anche tramite soggetto gestore.
 3. Per le celebrazioni che non implicano l'utilizzo di mezzi particolari e che mobilitano un numero di persone tale da non creare disagio per gli altri visitatori non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, essendo sufficiente la semplice segnalazione.

TITOLO VI: Concessioni Cimiteriali

Art. 47 - Sepolture private

- 1 Le sepolture private possono essere distinte in:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, cellette cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglia e comunità (loculi doppi, cripte, edicole, ecc.).
2. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 4, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
3. Sulle aree è consentita la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività e altre forme di sepoltura ammesse dalla normativa.
4. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione non rinnovata, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.
5. La concessione di cui ai precedenti commi è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla legge rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Art. 48 - Diritto d'uso nelle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a) ai concessionari e loro familiari per le sepolture private concesse a persone fisiche;
 - b) alle persone contemplate negli specifici ordinamenti o nell'atto di concessione

per le sepolture private concesse ad Enti (confraternite, corporazioni, istituti);

fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990, nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è acquisito dal titolare della concessione al momento del rilascio della stessa. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura è autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da presentare al Comune, anche tramite soggetto gestore, che autorizza il seppellimento.
4. Su richiesta dei concessionari, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. n° 285/90, può essere consentita nelle sepolture private la tumulazione di salme di persone conviventi e non.
5. Allo scopo di estendere il diritto d'uso a salme di persone indicate nel precedente comma 4 i concessionari dovranno presentare al Comune, tramite soggetto gestore, apposite domande nelle quali lo stato di convivenza deve risultare da certificato di stato di famiglia o le ragioni della richiesta da apposita dichiarazione presentata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Il diritto di sepoltura privata concesso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 49 - Modalità di assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione di aree e di manufatti avviene di norma secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità; la Giunta Comunale si riserva in circostanze particolari di stabilire specifiche modalità di rilascio delle concessioni anche attraverso l'indizione di appositi bandi.
2. La concessione, regolata da schema contratto-tipo approvato dal dirigente competente, è stipulata, previa assegnazione del manufatto, da parte del Comune, anche tramite il soggetto gestore.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
 - b) la durata;
 - c) la o le persone concessionarie o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore;

- d) il nominativo degli aventi diritto alla sepoltura o i criteri per la loro individuazione;
- e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
4. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, stabilito con delibera di Consiglio Comunale.
 5. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente.
 6. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
 7. Il diritto di sepoltura dei concessionari originari è comunque tutelato anche nel caso in cui non si sia provveduto a ripartire in quote la concessione.

Art. 50 - Concessione per sepoltura privata individuale

1. La sepoltura individuale privata di cui all'articolo 47, comma 1 – lettera a), può concedersi solo in presenza:
 - della salma per i colombari o gli avelli;
 - dei resti o ceneri per le cellette ossario o gli avelli comunali;
 - delle ceneri per le cellette cinerarie o gli avelli comunali.
2. Il diritto di sepoltura può essere concesso, in deroga al primo comma, al coniuge o convivente o parente di 1° grado superstite del defunto, di età non inferiore ai 75 anni, in un posto adiacente (di lato, sopra, sotto) al defunto, qualora il numero di posti liberi complessivi presso tutti i cimiteri (urbano e frazionali) non sia inferiore al 3% del numero complessivo dei posti presenti ed inoltre il numero di posti liberi in quel cimitero non sia inferiore al 2,5% dei posti presenti nello stesso. Le domande sono accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.
 3. Il diritto di sepoltura può essere concesso, altresì, in deroga al primo comma, in favore di quel richiedente, di età non inferiore ai 75 anni, che dimostri di non avere parenti o affini entro il 4° grado.
 4. Le predette deroghe di cui ai punti 2 e 3 possono essere concesse a condizione che venga accettata:
 - a) per il punto 2 il prolungamento della concessione per gli anni occorrenti a raggiungere i 20 anni di tumulazione, unitamente agli anni residui. Per tale prolungamento è dovuto il canone stabilito in tariffa;
 - b) per il punto 3 la cremazione dei resti mortali alla scadenza della concessione e che vengano pagate anticipatamente tutte le spese collegate al disseppellimento.
5. Nessun diritto di tumulazione nello stesso colombaro o loculo di avello comunale, può essere trasmesso dal titolare della concessione a famigliari o ad altri, mentre è ammesso il subentro nella concessione in corso.
6. E' permesso collocare una o più cassette resti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, od

urne di ceneri di cui all'art. 80 dello stesso D.P.R. all'interno della sepoltura stessa se c'è spazio sufficiente.

7. E' fatto salvo per l'anticipata retrocessione al Comune del colombaro inizialmente concesso, il diritto al rimborso di cui all'art. 54.

Art. 51 - Concessione di permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e comunità

1. La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'articolo 47, comma 3), è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione non può essere fatta a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuove costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune, anche tramite soggetto gestore, di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

Art. 52 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, il Consiglio comunale fissa le durate d'uso dei sepolcri privati per ottenere il miglior equilibrio tra richiesta di sepolcri e la loro disponibilità.
 3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro il pagamento dell'apposita tariffa vigente.

Art. 53 - Subentro nella titolarità di una concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a più posti, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49, sono tenuti, a pena di revoca, a darne comunicazione al Comune, anche tramite soggetto gestore, entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune, anche tramite soggetto gestore, esclusivamente nei confronti delle persone indicate dall'art. 49, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, anche tramite soggetto gestore, provvede individuandolo in via temporanea tra gli aventi diritto alla sepoltura secondo i

criteri di opportunità, in relazione alle esigenze dell'Ufficio di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Art. 54 - Rinuncia a concessione cimiteriale e relativi rimborsi

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri già collocate abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

3. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma determinata come riportato nei seguenti commi.
4. In caso di rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune, il rimborso è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata non fruita.

Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.

5. In caso di rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, il rimborso è pari al 50% del valore dell'area stimato dal Comune, al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata non fruita.

Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni.

Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario è riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte del Comune.

6. Nel caso di rinuncia a concessione di area, di cui al precedente comma 5, il manufatto viene rimesso nella disponibilità del Comune. Le opere ornamentali e artistiche restano di proprietà del concessionario rinunciante e a sua cura e spese debbono essere rimosse entro 60 giorni dalla presentazione della rinuncia; trascorso infruttuosamente detto periodo esse rientrano a pieno titolo nella disponibilità del Comune.
7. Nel caso di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la destinazione del bene, cioè se farne oggetto di concessione ad un privato con le modalità previste dall'art. 49, oppure se utilizzarlo per altri fini. Nella prima ipotesi si provvederà alla concessione d'uso del manufatto aggiungendo al valore dell'area, secondo la tariffa, il valore dell'opera stimato da parte dei competenti uffici tecnici comunali.

Art. 55 - Decadenza di concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando il sepolcro individuale, concesso ai sensi dell'art 50 comma 1, non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuto, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art. 53;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere nei tempi previsti e secondo il progetto approvato;
 - e) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria, o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dall'art. 59;
 - f) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
 - g) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - h) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2006.
2. L'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a), b), d), g), e h), comunica l'avvio del procedimento agli aventi diritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Amministrazione Comunale adotta l'atto di decadenza e ne dà comunicazione, anche tramite soggetto gestore, agli aventi diritto con le modalità suesposte.
3. L'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c), e) e f), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Nel caso previsto dalla lettera e) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentita la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza.

Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni.

Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 54 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, il Comune, anche tramite soggetto gestore, invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale.

Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale.

L'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri dandone adeguata informazione.

4. Qualora l'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, non sia in grado di individuare gli aventi diritto, pone un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, lo stesso avviso viene apposto all'Albo Pretorio, e all'Albo cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte della Amministrazione.

5. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di sottoporre al competente servizio comunale la propria richiesta di riesame entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

Art. 56 - Revoca di concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.
2. L'Amministrazione comunale individua con proprio atto l'area di intervento e attiva la procedura per la comunicazione della revoca ai diretti interessati con le modalità di cui al precedente articolo.
3. Se il privato lo richiede, l'Amministrazione dispone di seguito una nuova concessione a titolo gratuito dell'uso di un manufatto corrispondente per dimensione e tipologia a quello originario. Detta concessione cimiteriale ha la durata pari al tempo residuo spettante alla concessione preesistente.

Non verrà esposto all'interessato alcuna spesa per traslazione di salme, resti o ceneri né per la riallocazione delle opere artistiche e ornamentali qualora trasferibili.

Art. 57 - Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto della concessione ai sensi del precedente art. 48, non avendo l'interessato presentato

almeno nei successivi 60 giorni la richiesta di rinnovo ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/90.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

L'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati.

Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.

3. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.
4. Allo scadere del termine il concessionario, avuto riguardo per le normative vigenti in materia, deve indicare la destinazione delle opere artistiche ed ornamentali di sua proprietà; qualora non provveda al loro recupero a proprie spese entro 60 giorni dalla scadenza, queste rientrano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 58- Progettazione e costruzione di sepolture private

1. I progetti di sepolture private a uno o più posti sono approvati dal Dirigente competente per l'edilizia privata, previa acquisizione del parere dell'Azienda U.S.L., secondo le disposizioni di cui al Capo XVIII del Regolamento di Polizia Mortuaria e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Per le tombe a struttura prefabbricata e tipologia ripetitiva, l'approvazione avviene con le medesime modalità, "una tantum" nei confronti del progetto del prototipo. In tal caso, ad esecuzione avvenuta, l'usabilità è subordinata alla certificazione, da parte di tecnico abilitato, di conformità al suddetto progetto.
2. I progetti di costruzione delle cappelle e delle edicole devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
3. Il manufatto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. Le opere devono essere realizzate nel più breve tempo possibile onde evitare disagio e disservizi. L'Amministrazione procede alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, l'Amministrazione provvede, previa diffida, a dichiarare la decadenza della concessione in oggetto.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 59 - Manutenzione di sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private i cui manufatti sono stati costruiti dai privati, di cui all'art. 47 comma 2, deve essere eseguita a cura e spese dagli stessi. I concessionari e loro successori ed aventi diritto sono responsabili in solido.
2. La manutenzione, di cui al precedente punto, comprende:
 - a) interventi tesi a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
 - b) esecuzione di restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale, anche tramite il soggetto gestore, riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c) rimozioni di eventuali abusi.

Nei casi indicati alle lettere a) e b) i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.

3. Alla manutenzione delle parti di uso comune, delle predette sepolture private, provvede il Comune, anche tramite il soggetto gestore.
4. In caso di inerzia dei concessionari, il Comune, anche tramite soggetto gestore, adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia, di polizia locale e di igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica ed esegue gli interventi a spese degli interessati.
5. In caso di inadempimento a tali obblighi, nei termini del presente Regolamento, si avrà la decadenza della concessione.
6. Qualora la costruzione, in tutto o in parte, sia dichiarata indecorosa o pericolante, l'Amministrazione Comunale, anche tramite soggetto gestore, potrà sospendere la tumulazione di salme subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
7. Nelle sepolture private costruite dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, è il Comune stesso tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e delle parti di uso comune.
8. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari e la tenuta in stato di decoro, sicurezza e stabilità delle lapidi poste in memoria;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia.
9. Nel caso in cui il sepolcro, di cui al comma 1, venga dichiarato inidoneo dal Comune, anche tramite soggetto gestore, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.
10. Qualora alle sepolture private, i cui manufatti sono stati costruiti dai privati, siano arrecati danni in ragione di eventi imputati al Comune di Piacenza, quest'ultimo ne risponde.

Titolo VII: Ornamentazione delle tombe

Art. 60 – Ornamentazione di tombe in campo di inumazione

1. Sulle tombe dei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, fotografie e ornamenti floreali, nelle forme, misure, materiali e specie arboree conformi alle indicazioni recate dai criteri generali di ornamentazione approvati dalla Commissione cimiteriale comunale di cui all'art. 63.

Qualora si intenda collocare un monumento dovrà essere attivata la procedura di cui al successivo art. 62 con particolare riguardo, nel caso specifico, alla mancanza di manufatto sottostante.

2. Le epigrafi debbono essere approvate dal gestore responsabile dei Servizi Cimiteriali ed eseguite in lingua italiana. Sono pure permesse espressioni in altre lingue purché il testo presentato per l'autorizzazione contenga la traduzione in italiano. Le modifiche o le aggiunte di iscrizioni debbono essere parimenti autorizzate.

3. Le epigrafi contenenti iscrizioni diverse da quelle autorizzate o iscrizioni non autorizzate debbono essere adeguate in base alle disposizioni del Comune, anche tramite soggetto gestore, che provvede alla loro rimozione in caso di inadempienza.

Art. 61 - Ornamentazione di loculi in colombaro o cappella comunale

1. Sulle lastre di dotazione sono ammesse le ornamentazioni secondo le modalità stabilite sulla base dei criteri generali di ornamentazione approvati dalla Commissione Cimiteriale Comunale di cui all'art. 63.
2. E' vietato collocare sul pavimento antistante detti loculi e a maggior ragione sulle aree limitrofe, sgabelli e contenitori di materiali per pulizie, vasi per piante o fiori, lumi.
3. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, può rimuovere gli oggetti non regolamentari o collocati fuori dagli spazi concessi in qualsiasi momento.

Art. 62 - Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia

1. I progetti per l'ornamentazione di tombe private nel campo, nelle edicole e nelle cappelle di famiglia sono presentati al Comune, anche tramite soggetto gestore, che:
 - a) li approva direttamente nel caso in cui ricadano nella tipologia tipizzata e risultino, per dimensioni e materiali, conformi ai criteri adottati dalla Commissione Cimiteriale Comunale di cui all'art. 63;
 - b) li invia all'esame della suddetta Commissione, per acquisire il parere della stessa, nel caso in cui rientrino in tipologie non consuete, comportino impatto di rilievo presentino comunque aspetti non considerati.
2. Le modalità da seguire per l'esecuzione dei lavori sono le seguenti:
 - a) domanda in bollo sottoscritta dal concessionario con allegate due copie del progetto in un'unica tavola in formato A3, firmato da un tecnico iscritto ad un ordine professionale (ingegneri, architetti, geometri), e corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche esecutive e dei materiali che si intendono impiegare, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del manufatto sottostante;
 - b) esecuzione delle opere a cura di una ditta in possesso dei requisiti di cui all'art. 65 del presente Regolamento.
 - c) collaudo dell'opera realizzata a cura di un tecnico in possesso dei requisiti sopracitati, incaricato dal committente.
3. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, comunica l'esito dell'esame del progetto:
 - a) entro il termine di trenta giorni, qualora abbia provveduto direttamente ad approvarlo;
 - b) entro 90 giorni dalla data di presentazione, qualora occorra acquisire il parere della Commissione Cimiteriale Comunale.
4. In caso di esito favorevole la comunicazione può riguardare anche il termine entro il quale l'opera deve essere eseguita.
5. Nel caso in cui il concessionario non abbia avuto alcuna comunicazione in esito alla domanda entro 90 giorni dalla presentazione, il relativo progetto è da considerarsi

approvato.

6. Il certificato di collaudo deve pervenire al Comune, anche tramite soggetto gestore, dopo l'ultimazione dei lavori e opportunamente verificato dai competenti uffici comunali. In attesa di tale documento e della verifica della conformità l'opera deve essere presidiata da idonea transennatura a cura del concessionario-committente.
7. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, visto il certificato di collaudo, verifica la conformità dell'opera con il progetto approvato, disponendo la rimozione della transennatura.

In caso di difformità il concessionario-committente deve far eseguire quanto richiesto dal Comune, anche tramite soggetto gestore, pena la presentazione di un nuovo progetto.

8. Le epigrafi devono essere realizzate in osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 60.

Art. 63 - Commissione Cimiteriale Comunale

1. La Commissione Cimiteriale Comunale è nominata con atto di Giunta ed è così composta:

- un dirigente comunale con diploma di laurea in ingegneria o architettura- Presidente;
- dirigente responsabile del Servizio comunale competente- Vicepresidente;
- dipendente comunale con incarico di direttore dell'esecuzione del capitolato per la concessione dei Servizi Cimiteriali anche con funzioni di segretario.

Per ognuno dei componenti viene individuato il relativo supplente.

2. La Commissione Cimiteriale Comunale si riunisce secondo necessità.

Essa è competente a fissare i criteri generali per l'ornamentazione delle tombe riguardo alle dimensioni, ai materiali impiegati, alle modalità esecutive dei lavori ornamentali nonché ad esprimere parere vincolante nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 62.

3. La Commissione può fornire pareri in ordine alle seguenti materie:

- a) indicazione di modalità di intervento per il recupero di tombe in stato di degrado;
- b) individuazione delle tombe in stato di degrado per le quali avviare le procedure di richiesta di manutenzione, pena la decadenza della concessione o l'avvio di altre procedure previste dal presente Regolamento
- c) individuazione delle caratteristiche degli accessori (portafiori, portalampe, portaritratti ed iscrizioni) da collocare sulle lastre dei colombari e delle cappelle comunali.

Art.64 - Ornamentazione delle sepolture di minori

1. Nelle sepolture di minori, quale che ne sia la tipologia, arredi ed ornamentazioni potranno essere collocati in deroga ai criteri approvati dalla Commissione cimiteriale comunale.

TITOLO VIII: Ditte private e Imprese di pompe funebri

Art. 65 - Autorizzazioni per lavori di imprese private

1. I lavori di costruzione, sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle tombe private di cui agli artt. 58, 59, 60, 61 e 62 possono essere eseguiti solo da ditte iscritte ad una C.C.I.A.A. per svolgere attività strettamente collegata con la natura dei lavori da eseguire.
2. Pertanto prima dell'inizio dei lavori le ditte interessate debbono presentare idonea documentazione al riguardo al Comune anche tramite il soggetto gestore dei Servizi Cimiteriali che provvede, con cadenza annuale, all'aggiornamento dell'Elenco delle Imprese da autorizzare per l'esecuzione dei lavori all'interno dei Cimiteri Comunali.
3. L'esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria costituita mediante fidejussione bancaria e/o assicurativa di importo ritenuto congruo dai competenti uffici comunali.
4. E' ammessa la circolazione dei veicoli per motivi di lavoro solo per il tempo limitato al carico-scarico di materiali previa autorizzazione da parte del soggetto gestore che definirà il percorso all'interno del cimitero.

Art. 66 - Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati

1. Nell'esecuzione dei lavori le imprese private debbono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e modalità operative indicate dal gestore dei Servizi Cimiteriali.
2. In particolare debbono occupare lo spazio strettamente necessario individuato dal gestore dei Servizi Cimiteriali e osservare il calendario e gli orari indicati dallo stesso.
3. I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Comune, anche tramite soggetto gestore, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere altrui; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.
4. La circolazione di veicoli delle imprese é regolato dal 4° comma dell'art. 65.
5. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere debbono essere introdotti il più possibile lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
6. E' vietato attivare sull'area messa a disposizione laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza il permesso del Comune, anche tramite soggetto gestore.
7. Per esigenze di servizio il gestore dei Servizi Cimiteriali può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
8. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere, per quanto possibile, riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, attrezzi, ecc..
9. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, riconosce esigenze tecniche particolari,

può permettere l'esecuzione di lavori in deroga alle normali sospensioni di cui all'art. 67.

10. Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri azioni di accaparramento di lavori.

Art. 67 - Sospensione dei lavori privati

1. Oltre che nei giorni festivi, ogni qualvolta si verifichi la necessità e in occasione del periodo della Commemorazione dei defunti, il Comune, anche tramite soggetto gestore, indica il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione, la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.
2. Le Imprese, in tali periodi, debbono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, salvo i particolari casi previsti al comma 9 del precedente articolo 66, e provvedere alla sistemazione dei materiali e degli attrezzi, strettamente all'interno delle aree loro concesse.

Art. 68 - Vigilanza su lavori privati

1. Il Comune vigila, per quanto di competenza, sulla realizzazione dei lavori privati all'interno dei Cimiteri Comunali; esso può impartire opportune disposizioni, avanzare rilievi o contestazioni alle imprese per eventuali comportamenti difformi da quanto stabilito dalle autorizzazioni rilasciate, dal presente Regolamento, dal D.P.R. 285/90, dal T.U.LL.SS. e da altre norme e disposizioni in materia, tra cui le indicazioni ed i criteri stabiliti dalla Giunta comunale e le ordinanze sindacali.
2. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, accerta altresì a lavori ultimati la regolarità degli interventi effettuati.
3. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, vigila infine sul comportamento del personale delle Ditte ammesse all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri per il quale valgono, in quanto compatibili, gli obblighi e i divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali, di cui all'art. 75.

Art. 69 - Funzioni delle imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri in possesso delle previste licenze ed autorizzazioni, a richiesta degli interessati, possono svolgere, presso gli Uffici del Comune, incarichi delegati dalle famiglie in lutto nonché le incombenze riguardanti la salma (vestizione, incassatura, trattamenti igienici autorizzati dalla A.U.S.L.) e le forniture connesse ed effettuare il trasporto di salme a pagamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono esporre nei propri locali garantendone la massima visibilità e mostrare a richiesta il tariffario delle prestazioni che elenchi con chiarezza i costi delle medesime, avendo cura di indicare le unità di beni e servizi offerti nell'ambito delle varie tipologie di prestazione, al fine di tutelare le famiglie in lutto.
3. Annualmente le imprese di cui al comma 1 dovranno trasmettere detti tariffari e loro aggiornamenti, completamente formulati, al Comune, il quale, su richiesta dei cittadini, potrà portarne a conoscenza i contenuti dei medesimi.

4. E' data facoltà alle imprese di identificare tipologie di interventi funebri standardizzati a costi definiti. Anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, L.R. n° 19/04, potrà essere portate a conoscenza dei cittadini interessati, le opportunità offerte.

Art. 70 - Imprese di pompe funebri: divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di far sostare il proprio personale negli uffici e nei locali del Comune e dei Servizi Cimiteriali oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni commerciali e/ di servizio;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; di svolgere i funerali secondo modalità difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
 - d) di svolgere i funerali secondo orari difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
 - e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività
 - f) di gestire servizi mortuari presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
 - g) di omettere l'indicazione di prestazioni rese dall'elenco delle tariffe affisso al pubblico nei propri locali.
2. Con riferimento ai divieti di intermediazione e procacciamento dell'attività funebre e alla sospensione e revoca dell'esercizio della medesima attività, si richiamano i commi 5 e 6 dell'art.13 della L.R. n° 19/04. La sospensione potrà essere comminata per un periodo non superiore a trenta giorni. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre ed irroga le eventuali sanzioni amministrative secondo quanto indicato al successivo art. 73.

Titolo IX: Disposizioni varie, transitorie e finali

Art. 71 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. La Giunta Comunale si riserva di destinare nel Cimitero Urbano una o più cappelle comunali per la tumulazione gratuita di salme, resti o ceneri di cittadini "illustri" o "benemeriti".
2. Il Sindaco, di volta in volta, sentita la Giunta Comunale, assegna al defunto il diritto di sepoltura con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il collocamento all'interno di dette cappelle di qualunque oggetto ornamentale, anche floreale, è subordinato all'autorizzazione del Comune,.

Art. 72 - Responsabilità all'interno dei Cimiteri

1. Il soggetto gestore, cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per danni cagionati nei Cimiteri da persone estranee al servizio o per l'impiego improprio di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 73 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui all'art. 7 della LR. n. 19/2004 e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni come segue:
 - a) da un minimo di euro 1.350,00 ad un massimo di euro 8.100,00 per ciascuna violazione delle norme di cui agli artt:65-66-67-68 -69-70 comma 1;
 - b) da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00 per ciascuna violazione delle norme di cui agli artt 9-10-12-15-70 comma 2
 - c) da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per tutte le restanti violazioni delle norme del Regolamento non previste dai punti a) e b).
2. Per le infrazioni commesse dalle imprese, di cui all'art. 65, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alla comminazione delle sanzioni previste ai precedenti commi, il Comune, anche tramite il gestore dei Servizi Cimiteriali, può sospendere l'impresa dall'esercizio della propria attività all'interno dei Cimiteri comunali per un periodo minimo di 10 giorni fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso in cui il Comune, anche tramite soggetto gestore, ravvisi una particolare gravità nelle inadempienze propone la sospensione dell'attività oltre il limite massimo di cui sopra con atto che verrà adottato dal Dirigente comunale competente.
3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. La sanzione pecuniaria sarà applicata secondo le procedure previste dagli artt. 17 e 18 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 74 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc. o una concessione) a cui è interessata una pluralità di persone, deve dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli altri soggetti interessati.
2. In caso di eventuale contestazione l'Amministrazione rimane estranea all'azione che

ne consegue.

3. L'Amministrazione si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza dell'Autorità Giudiziaria competente passata in giudicato.

Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai Servizi Cimiteriali

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Fatte salve le disposizioni generali sul comportamento dei dipendenti pubblici o di ditte esercenti un servizio pubblico, più precisamente il personale è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; il personale che ha in dotazione la divisa è obbligato ad indossarla;
 - c) ad esporre il cartellino personale di identificazione;
 - d) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire attività di qualsiasi tipo connesse con le funzioni cimiteriali per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca mancanza più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento assume rilievo disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è obbligatoriamente sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento riguardanti le sepolture si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 77 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 78 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del Cimitero sono tenuti, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. In tutti i Cimiteri sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - le informazioni essenziali tratte dal presente Regolamento e le Ordinanze sindacali o provvedimenti dirigenziali in esecuzione dello stesso;
 - l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - le tariffe in vigore;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe soggette ad estumulazione ordinaria nel corso dell'anno.

Art. 79 - Abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento rappresenta la normativa locale di riferimento in materia di servizi cimiteriali e polizia mortuaria. E' pertanto da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 80 - Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di Sindaco e Giunta Comunale richiamati nei precedenti articoli si farà riferimento alla prassi definitasi nel vigore del precedente regolamento ed alle indicazioni della Commissione Tecnico- Artistica- Cimiteriale.